

Allegato A

Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano - ATEM Prato - Adeguamento del Piano di sviluppo minimo di estensione delle reti di distribuzione e dell'analisi costi/benefici, come stabilito dal documento per la consultazione 410/2019/R/gas, Appendice 2, del 15 ottobre 2015 – Incarico per l'elaborazione dell'analisi costi/benefici del Piano di sviluppo minimo già predisposto con il Priority Project Evaluation System

DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regola l'incarico per l'elaborazione dell'analisi costi/benefici del Piano sviluppo minimo già predisposto con il Priority Project Evaluation System.

Art.1 (Oggetto dell'incarico)

L'incarico oggetto del presente disciplinare consiste nell'elaborazione del Piano Industriale e nell'analisi costi/benefici "lato gestore", degli interventi previsti dal Piano di sviluppo minimo (PSM) e delle Linee programmatiche d'ambito (LPA) oltre che nella progettazione, per ogni intervento di estensione della rete di distribuzione, dell'analisi costo/beneficio "lato utente", che include come esternalità, la stima degli impatti socio/ambientali degli interventi previsti nel PSM e LPA secondo le modalità indicate dal Documento per la consultazione 410/2019/R/gas, Appendice 2, del 15 ottobre 2015.

Per le modalità di attuazione dell'incarico si rimanda alla proposta tecnica ed economica presentata da Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. (Prot. n.231582 del 03/12/2019).

Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente disciplinare a perfetta regola d'arte. Il materiale e gli elaborati prodotti ed oggetto del presente incarico saranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Prato.

Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. si impegna a mantenere riservati i dati, le informazioni, gli elaborati grafici e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Prato e dei Comuni dell'ATEM Prato messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico in oggetto del presente disciplinare.

Per il corretto svolgimento dell'incarico il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. potrà, inoltre, avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definito nell'offerta. Della nomina dei collaboratori il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante. È fatto divieto di sub-appalto dell'incarico.

Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. è obbligata all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligata all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.

L'incarico è affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, oltreché secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Art.2 (Onorario e rimborso spese)

L'onorario spettante al Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. ammonta a complessivi €36.600,00 (di cui € 30.000,00 per incarico e € 6.600,00 per Iva 22%). Tale importo s'intende onnicomprensivo di spese di viaggio e trasferte, e quant'altro occorrente per il regolare completamento dell'incarico.

Art.3 (Condizioni e termini di pagamento)

Il pagamento del compenso, sarà effettuato in base alla prestazione effettuata suddiviso in una prima rata, pari al 20% del corrispettivo, di € 7.320,00 (di cui € 6.000,00 per prestazione e € 1.320,00 per Iva 22%) quale anticipo da corrispondere al conferimento dell'incarico e una seconda rata a saldo pari a € 29.280,00 (di cui € 24.000,00 per prestazioni e € 5.280,00 per Iva 22%) all'avvenuta consegna degli elaborati. Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare note o fatture che saranno vistate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. s'impegna a svolgere l'incarico nel rispetto dei dettami deontologici della professione e dichiara che non sussistono al momento né saranno instaurati, per la durata degli incarichi in oggetto, rapporti professionali con terzi comunque contro

interessati con il Comune di Prato e/o gli altri Comuni dell'ATEM Prato.

Art.4 (Durata della fase di esecuzione)

L'incarico si svolgerà a partire dalla data di comunicazione di affidamento delle prestazioni e si concluderà entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'incarico stesso.

Art.5 (Sanzioni per inadempienze)

Se, a seguito di verifica sullo svolgimento dell'attività da parte del R.U.P., si evidenziassero gravi inadempienze al presente disciplinare di incarico, le stesse saranno contestate per iscritto, con fissazione del termine entro il quale è consentito rimuoverle. Trascorso tale termine senza che il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. abbia ottemperato, si procederà alla revoca dell'incarico in questione, senza che il Consorzio possa pretendere indennizzi di sorta.

Per ogni negligenza e/o inadempimento suddetti, qualora al Committente dovessero derivare danni, al Professionista ne sarà richiesto il risarcimento.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati o per l'espletamento dell'attività professionale in oggetto sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno e il relativo importo sarà dedotto direttamente dalla quota dell'onorario spettante al Professionista incaricato ai sensi del presente contratto. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni la Committenza resterà libera da ogni impegno verso il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l., senza che questo possa pretendere compensi ed indennizzi di sorta, sia per onorari che per spese sostenute.

Art.6 (Oneri del Professionista e della Committenza)

La Committenza si impegna a fornire al Consorzio incaricato ogni elemento in suo possesso atto a definire lo stato attuale dei luoghi, quali cartografia, grafici, studi e ricerche inerenti le attività da espletare, nonché i permessi di accesso ai luoghi per rilievi e quanto altro necessario.

Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. si impegna a svolgere l'incarico di cui al precedente art.1 della presente scrittura privata secondo le direttive del R.U.P., con il quale dovrà essere costantemente in contatto e sarà pienamente responsabile del corretto svolgimento delle prestazioni di cui al presente incarico.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di manifestare il proprio orientamento sugli elaborati tecnici prodotti dal Consorzio. Resta del Comune di Prato l'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti dal Consorzio.

Per l'incarico professionale in oggetto è fatto divieto di subappalto.

Art.7 (Garanzie)

Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. si impegna a tenere indenne il Comune da eventuali danni e responsabilità che dovessero derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. dichiara di esser titolare di polizza responsabilità civile professionale. Copia della suddetta polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della prestazione.

Art. 8 - Collaborazioni con altri professionisti

Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. ha facoltà di avvalersi della collaborazione di professionisti e/o società, pur tuttavia rimanendo l'Amministrazione Comunale estranea ai rapporti che Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. stesso abbia stabilito o possa stabilire con i propri collaboratori.

Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. rimane l'unico responsabile delle attività espletate, oggetto del presente incarico, ed è tenuto alla sottoscrizione degli eventuali atti. Sono comunque a carico del Professionista incaricato gli eventuali oneri derivanti dai rapporti di cui al precedente periodo del presente articolo. Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. solleva il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale viene dichiarata completamente estranea.

Art. 9 – Incompatibilità

Nel caso in cui Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a r.l. presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto e al Consorzio sarà liquidato il lavoro svolto; la liquidazione sarà

quantificata entro i limiti del compenso previsto nel presente contratto. Qualora il Consorzio si trovi in una delle condizioni che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, il contratto si risolve di diritto.

Art.10 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine si da atto che relativamente all'incarico in oggetto del presente atto il CIG è **ZF42C14A60**.

Art.11 (Controversie)

Il Consorzio terrà sollevato e indenne il Comune di Prato da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione delle prestazioni. Le controversie tra il Comune di Prato e il Consorzio, così durante l'esecuzione come dopo il termine delle prestazioni professionali, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs 50/2016. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente esclusivamente il Foro di Prato. È escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per la parte in vigore) e nel codice civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Art.13 (Divieto di cessione dell'appalto e di subappalto)

Il presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs 50/2016. Il subappalto non è ammesso (salvo i casi di cui all'art.31, comma 8, del D.Lgs 50/2016).

Art.14 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui gli artt.108, 109 e 110 del D.Lgs 50/2016.

Art.15 (Funzioni di controllo)

Le funzioni di controllo in merito al servizio in oggetto sono attribuite al Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016;

Art.16 (Trattamento dati personali)

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.17 (Codice deontologico)

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico degli Appalti del Comune di Prato approvato con D.G.C. n.726 del 04/10/2005 e di accettarne integralmente il contenuto.

Art.18 (Pantouflage – revolving doors)

L'Impresa ha dichiarato di essere stato informata che, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001), i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Appaltatore stesso. I contratti conclusi o conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.19 (Esecutività e spese)

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. Saranno a carico del Consorzio le spese relative alla stipula, nonché le imposte e tasse nascenti alle vigenti disposizioni. Ai sensi del dell'art.24 della Tariffa parte II^a e dell'art.2 della Tariffa Parte I^a allegate al DPR 642/1972 il contratto è assoggettato a imposta di bollo solo in caso d'uso.